

STATUTO DI "ENTAR S.R.L."

ART.1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

1.1 E' costituita la società a responsabilità limitata denominata "ENTAR S.R.L."

ART.2 - OGGETTO SOCIALE

2.1 La società ha per oggetto:

a) gestione impianti e reti di trasporto e di distribuzione del gas, distribuzione e commercializzazione gas per usi civili e produttivi compresi gli interventi per la sicurezza;

b) produzione, acquisto, scambio, trasporto, distribuzione e commercializzazione di energia in tutte le sue forme comprese quelle rinnovabili;

c) la gestione integrata delle risorse energetiche ed in particolare quelle connesse al risparmio ed efficienza energetica, all'illuminazione pubblica, ai servizi di manutenzione ed assistenza tecnica ed amministrativa anche nel settore energetico;

d) produzione e distribuzione di calore, gestione impianti termici;

e) servizi informatici, con particolare riferimento all'informatica territoriale;

f) infrastrutture e servizi di telecomunicazione;

g) servizi di relazione con i clienti anche per conto terzi;

h) attività di gestione di servizi pubblici in genere e servizi a favore degli Enti soci ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

i) autoproduzione di beni o servizi strumentali agli enti locali partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

l) attività di consulenza tecnica, amministrativa, gestionale, progettazioni e studi di fattibilità, direzione lavori connesse al profilo delle competenze aziendali.

	h) attività connesse, complementari, affini ed accessorie a quelle indicate al precedente	
	punto.	
	2.2 Rientrano nell'oggetto sociale anche le fasi di progettazione, costruzione, manutenzione,	
	collaudo ed esercizio degli impianti sia propri che di terzi,	
	2.3. La società può, inoltre, eseguire ogni altra attività e servizio attinente o connesso	
	all'oggetto, nessuno escluso. I relativi prodotti e servizi possono essere destinati al mercato	
	anche avvalendosi di società specializzate. La società promuove ed intraprende studi,	
	iniziative, incontri, ricerche ed attività intese a contribuire alla realizzazione del fine	
	perseguito.	
	Nei settori di proprio interesse la società può promuovere e realizzare modelli organizzativi	
	per la gestione delle varie fasi dei processi industriali sopra indicati; in particolare potrà	
	costituire ed avvalersi di società strumentali per la gestione operativa di segmenti di attività.	
	Oltre ai servizi di cui sopra, la Società potrà assumere la gestione, diretta o per il tramite di	
	società controllate, previa le opportune verifiche di fattibilità, delle attività di consulenza ed	
	assistenza tecnica, amministrativa e gestionale, di progettazione studi di fattibilità, di	
	direzione lavori e di manutenzione impiantistica, che siano fondati sul profilo delle	
	competenze aziendali.	
	La società può assumere agenzie, commissioni, rappresentanze e mandati, nonché compiere	
	tutte le operazioni commerciali (anche di import-export), finanziarie, mobiliari ed	
	immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.	
	La società può assumere la gestione, sotto qualsiasi forma, di opere e servizi pubblici senza	
	limiti territoriali nel rispetto dei vincoli di legge.	
	Per l'affidamento di servizi pubblici da parte di Comuni non soci, la società può partecipare	
	a gare o comunque stipulare accordi e convenzioni nell'ambito delle norme di legge.	
	La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di	

qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare

fideiussioni e altre garanzie in genere, anche reali.

Tutte le attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne

disciplinano l'esercizio.

2.4 La società, limitatamente all'attività di distribuzione e misura del gas naturale, favorisce

lo sviluppo della concorrenza nel settore del gas naturale, garantendo la neutralità delle

gestioni delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico,

impedendo discriminazione nell'accesso e nell'uso delle informazioni commercialmente

sensibili e impedendo trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti della filiera del gas.

ART. 3 - DURATA DELLA SOCIETA'

3.1 La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta)

e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con decisione dell'assemblea dei soci.

ART. 4 - SEDE SOCIALE

4.1 La società ha sede in Zocca (MO) e può istituire e sopprimere, sedi secondarie, filiali,

succursali, agenzie o unità locali comunque denominate.

4.2 La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso Comune con

semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti

all'ufficio del Registro delle Imprese.

4.3 La decisione dell'organo amministrativo dovrà essere sottoposta alla ratifica da parte

della prima assemblea dei soci.

4.4 Potranno essere istituite o soppresse, sia in Italia che all'estero, filiali, succursali,

agenzie, uffici di rappresentanza con delibera dell'organo amministrativo.

ART. 5 - CAPITALE SOCIALE

5.1 Il capitale sociale è fissato in euro 1.546.038,00

(unmilione cinquecento quarantaseimilatrentotto virgola zero zero).

5.2 Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del codice civile.

5.3 Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società; la deliberazione di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento.

5.4 In mancanza di qualsiasi indicazione, il conferimento deve farsi in denaro.

5.5 Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengano garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.

5.6 In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

5.7 Salvo il caso di cui all'art. 2482-ter del Codice Civile, l'aumento di capitale può essere attuato, con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale, mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

In tal caso spetta ai soci che non abbiano acconsentito alla decisione, il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 del Codice Civile.

ART. 6 - DIRITTI DEI SOCI

6.1 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

6.2 Il socio che intende consultare, personalmente o tramite professionisti, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione, ai sensi dell'art. 2476, secondo comma, del codice civile, deve inviare apposita richiesta all'organo amministrativo che determinerà la data d'inizio della consultazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della

richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.

6.3 L'organo amministrativo potrà pretendere che il professionista che assiste il socio richiedente sia tenuto, sulla base del proprio ordinamento professionale riconosciuto dalla legge, al segreto professionale.

6.4 La consultazione potrà svolgersi durante l'ordinario orario di lavoro della società e con modalità e durata tali da non arrecare intralcio all'ordinato svolgimento dell'attività.

6.5 La consultazione di libri e documenti può essere effettuata nello studio del professionista che assiste la società.

ART. 7 - FINANZIAMENTO DEI SOCI

7.1 I finanziamenti con diritto di restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità e i limiti di cui alla normativa vigente in materia di raccolta di risparmio.

7.2 Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

Art. 8 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

8.1 Le quote sociali, considerata la particolare finalità della Società, sono trasferibili, a qualunque titolo, in tutto o in parte, previa applicazione del diritto di prelazione previsto all'art. 9 e fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 2.

8.2 Qualora il socio privato intenda cedere le proprie quote, in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dei soci pubblici quale disciplinato dal successivo art. 9, le quote del socio privato sono cedute ad un nuovo socio privato individuato all'esito di procedura competitiva ad evidenza pubblica, che ne accerti la capacità tecnica, economica e finanziaria necessaria allo svolgimento dei compiti operativi.

8.3 Detto bando dovrà essere pubblicato a cura dei soci pubblici, entro 90 giorni dalla comunicazione di non esercitare il diritto di prelazione, che deve essere resa da tutti i soci

pubblici nello stesso termine di cui al comma 7 dell'articolo 9.

8.4 Il valore della società indicato nel suddetto bando dovrà essere definito applicando quanto previsto dal comma 1 dell'art. 13, previo accordo con il socio privato.

8.5 All'espletamento della gara stessa, l'Organo amministrativo indicherà in forma scritta al socio privato il nominativo del nuovo acquirente.

8.6 Una volta individuato e comunicato al socio privato il nominativo del nuovo acquirente, il trasferimento delle quote, ad un valore almeno pari a quello previsto dal comma 1 art. 13, dal socio privato al nuovo acquirente dovrà essere perfezionato entro 30 (trenta giorni) dal ricevimento della comunicazione.

8.7 Qualora la procedura di gara non determini nessun nuovo acquirente, il socio privato che intende cedere la sua partecipazione potrà recedere dalla società ed essere liquidato al valore indicato al comma 1 dell'art. 13.

8.8 La durata della partecipazione privata alla società, aggiudicata ai sensi del comma 1 dell'art.17 del d.lgs. 19/8/2016 n.175, non potrà essere superiore alla durata dell'appalto, o della concessione del servizio.

8.9 Fatto salvo il diritto del socio privato a recedere nei casi previsti dal comma 5 dell'art. 11 e dal comma 7 del presente articolo, al termine del periodo di affidamento alla Società del servizio per il quale è stato selezionato all'esito di procedura competitiva ad evidenza pubblica, successivamente allo svolgimento delle procedure di selezione del nuovo Socio Privato per l'ulteriore affidamento del servizio, il Socio Privato uscente si obbliga a cedere la propria quota ad un prezzo corrispondente a quanto indicato al comma 1 art. 13, al nuovo Socio Privato risultante dalla selezione, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta di cessione, con indicazione del nuovo Socio Privato, inviata dall'Organo di Amministrazione della Società.

ART. 9 DIRITTO DI PRELAZIONE

9.1 In caso di trasferimento di quote spetta agli altri soci il diritto di prelazione.

9.2 E' escluso il diritto di prelazione nei trasferimenti che avvengano a favore di altri soci, se a seguito dell'esercizio del diritto medesimo fosse superato il limite del 49%(quarantanove per cento) del capitale sociale di partecipazione di ciascuno di essi alla società.

9.3 La richiesta di esercizio di prelazione può esercitarsi solo per l'intero di ciò di cui è proposto il trasferimento.

9.4 Se sussiste concorso tra più richiedenti, ciascuno di essi effettua l'acquisto per un valore proporzionale alla quota già di propria titolarità.

9.5 Il socio che deve effettuare il trasferimento deve prima farne offerta, alle stesse condizioni, agli altri soci tramite l'organo amministrativo, al quale deve comunicare l'entità di quanto è oggetto di alienazione, il prezzo richiesto e le esatte generalità del terzo acquirente.

9.6 Entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo deve dare notizia della proposta di trasferimento tutti i soci iscritti nel libro dei soci alla predetta data, assegnando agli stessi un termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione per l'esercizio del diritto di prelazione.

9.7 Entro questo ultimo termine, i soci, a pena di decadenza, devono comunicare al proponente il trasferimento e all'organo amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione.

9.8 Qualora il prezzo proposto dal proponente sia ritenuto eccessivo da alcuno degli altri soci, il prezzo della cessione sarà determinato tra le parti di comune accordo.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, il socio acquirente può richiedere la nomina di un arbitro al Presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nella

cui circoscrizione la società ha la propria sede legale, dandone notizia all'organo amministrativo e al proponente entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta.

9.9 L'arbitro è nominato per determinare il prezzo di quanto è oggetto del proposto negozio traslativo; tale prezzo è determinato con esclusivo riferimento al valore effettivo della società alla data in cui l'organo amministrativo ha ricevuto la proposta del proponente.

9.10 La determinazione dell'arbitro dell'ammontare del prezzo di ciò che è oggetto del negozio traslativo deve essere notificata all'organo amministrativo ed al proponente precisandosi che:

- ove il prezzo proposto dal proponente sia maggiore del valore stabilito dall'arbitro, la proposta si intende fatta per il prezzo pari al valore stabilito dall'arbitro;

- ove il prezzo proposto dal proponente sia minore del valore stabilito dall'arbitro, la proposta si intende fatta per il prezzo pari al valore stabilito dal proponente.

9.11 Il costo dell'arbitro sarà a carico:

- dei soci aventi diritto di prelazione che abbiano dichiarato di non accettare il prezzo, in proporzione alle rispettive partecipazioni, qualora il prezzo determinato dall'arbitro non sia inferiore di oltre 20% (venti per cento) al prezzo proposto dal proponente;

- dal socio proponente, qualora il prezzo determinato dall'arbitro sia inferiore di oltre 20% (venti per cento) al prezzo proposto dal proponente ed egli si sia avvalso della facoltà di revoca di cui al successivo punto 9.12;

- per metà dei soci aventi diritto di prelazione che abbiano dichiarato di non accettare il prezzo, in proporzione alle rispettive partecipazioni, e per metà del socio proponente, qualora il prezzo determinato dall'arbitro sia inferiore di oltre il 20% (venti per cento) al prezzo proposto dal proponente ed egli non si sia avvalso della facoltà di revoca.

9.12 Il proponente, ricevuta la comunicazione della decisione dell'arbitro, può decidere di

revocare la propria proposta, dandone comunicazione all'organo amministrativo entro il termine di 15 (quindici) giorni dal giorno di ricevimento della anzidetta comunicazione, a pena di decadenza della facoltà di revoca.

9.13 Sia in caso di revoca che di conferma della proposta, oppure in mancanza di qualsiasi comunicazione da parte del proponente (una volta che, in quest'ultimo caso, siano decorsi 15 (quindici) giorni come sopra concessigli per revocare la sua proposta), l'organo amministrativo deve darne comunicazione (unitamente alla decisione dell'arbitro) ai soci che hanno richiesto l'intervento dell'arbitro.

9.14 I soci destinatari della comunicazione di cui al punto precedente (fatta eccezione per il caso di intervenuta revoca della proposta) possono esercitare la prelazione al valore stabilito dall'arbitro, dandone comunicazione al proponente e all'organo amministrativo entro il termine di 15 (quindici) giorni da quello di ricevimento della predetta comunicazione, a pena di decadenza; il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo.

9.15 Qualora vi siano soci che intendano esercitare la prelazione senza adire l'arbitro per la determinazione del prezzo, mentre altri soci nominino come sopra l'arbitro, si procede comunque alla procedura di arbitraggio.

9.16 Ove si tratti di trasferimento per atto tra vivi a titolo gratuito o a titolo oneroso con corrispettivo infungibile, agli altri soci spetta il diritto di prelazione, disciplinato con le medesime modalità descritte nei commi precedenti, ove applicabili, con l'unica particolarità che chi esercita la prelazione dovrà corrispondere al cedente a titolo oneroso al donatario una somma pari al valore effettivo di ciò per cui è stato esercitato il diritto di prelazione.

Tale valore effettivo deve essere determinato di comune accordo tra le parti o a cura dell'arbitro di cui sopra, con riferimento al valore della società alla data di ricevimento, da

parte dell'organo amministrativo, della comunicazione da parte del socio contenente la volontà di esercitare la prelazione.

9.17 La stipula dell'atto traslativo e il pagamento del corrispettivo dovuto in caso di esercizio della prelazione, deve avvenire nei medesimi termini contenuti nella proposta formulata dal socio proponente. Nel caso di termini già scaduti, a causa dell'espletamento delle procedure che precedono detta stipula e detto pagamento, devono avvenire nei 15 (quindici) giorni successivi quello in cui l'alienazione si è perfezionata.

9.18 Nel caso in cui nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione con le descritte modalità, il socio che intende procedere al trasferimento, può liberamente stipulare l'atto entro i successivi 30 (trenta) giorni dopo la scadenza del termine come sopra concesso agli altri soci per l'esercizio della prelazione. Qualora, decorsi detti 30 (trenta) giorni, il negozio di trasferimento non sia stato perfezionato, dovrà essere ripetuta l'esatta procedura di cui sopra.

9.19 Il trasferimento che intervenga in violazione delle disposizioni che regolano il diritto di prelazione di cui al presente articolo è inefficace nei confronti della società e dei soci.";

ART.10 - TITOLI DI DEBITO

10.1 Ai sensi e con le modalità previste dall'art. 2483 c.c., la società può emettere titoli di debito al portatore o nominativi.

10.2 L'emissione deve essere deliberata con decisione dei soci adottata con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale

ART. - 11 RECESSO

11.1 Il diritto di recesso compete a ciascun socio nei casi espressamente previsti dalla legge e dal presente statuto al comma 5 del presente articolo e al comma 7 dell'art.8.

11.2 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto

ricevimento.

11.3 Tale comunicazione dovrà pervenire alla società:

- entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il recesso;

- entro 30 (trenta) giorni dal giorno in cui il socio recedente ne è venuto a conoscenza qualora il fatto che legittima il recesso sia diverso da delibera da iscrivere nel Registro delle Imprese.

A tal fine l'organo amministrativo deve tempestivamente comunicare ai soci i fatti che possono dar luogo all'esercizio del recesso. In detta comunicazione devono essere indicati le generalità del socio recedente, il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento e il valore nominale delle quote di partecipazione per le quali il diritto di recesso può essere esercitato.

11.4 Il socio che recede dalla società ha diritto di ottenere il rimborso della propria quota di partecipazione al valore determinato ai sensi del comma 1 del successivo art. 13 e secondo le modalità ed i termini stabiliti nell'articolo stesso.

11.5 Il Socio Privato può esercitare il diritto di recesso decorsi 180 (centottanta) giorni da quando sia avvenuto il subentro nella concessione della distribuzione gas da parte del gestore entrante.

11.6 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se entro novanta giorni la società revoca la delibera che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

11.7 Qualora il recesso venga esercitato dal socio privato e sia necessario procedere alla sua sostituzione i soci pubblici, entro 120 (centoventi) giorni dal ricevimento della raccomandata, pubblicheranno un bando di gara per l'individuazione del nuovo partner fissando le modalità, le garanzie e le caratteristiche richieste al nuovo socio in base agli

obiettivi da raggiungere.

ART. 12 - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIETARIO IN CASO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO

12.1 Nel caso di risoluzione anticipata del contratto di servizio il socio privato potrà:

a) cedere la partecipazione agli altri soci;

b) cedere la propria quota ad un prezzo corrispondente almeno al valore indicato dal comma 1 dell'art.13 al nuovo Socio Privato risultante dalla selezione, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta di cessione, con indicazione del nuovo Socio Privato, inviata dall'Organo di Amministrazione della Società;

c) esercitare il diritto di recesso.

ART.13 - VALORE DELLA QUOTA E MODALITA' DI LIQUIDAZIONE

13.1 Il valore della quota del socio receduto od escluso è determinato, avuto riguardo ad ENTAR, con riferimento al valore del patrimonio netto e avuto riguardo alla partecipata COIMEPA SERVIZI, attesa la non rilevanza per quest'ultima dei valori patrimoniali, mediante applicazione, quali criteri di valutazione economico finanziaria, di multipli del Margine operativo lordo rinvenibili nel mercato e di multipli di valore per cliente tratti da recenti transazioni comparabili, entrambi opportunamente contestualizzati alle dimensioni e alle prospettive commerciali della società, dedotto l'eventuale danno determinato alla Società nell'ipotesi di recesso, escludendo il recesso per fine concessione previsto dall'art. 11 comma 5.

13.2 Il rimborso della quota al socio receduto, salvo diverso accordo tra le parti, deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 3 art. 11.

13.3 Nell'ipotesi in cui entro il termine di cui al comma 2 del presente articolo sia stato individuato un nuovo socio privato, il rimborso, al valore come definito dal comma 1 del

presente articolo, potrà avvenire mediante acquisto da parte del nuovo Socio Privato, così individuato delle quote del socio receduto. Resta salva la facoltà che gli altri soci, proporzionalmente alle loro partecipazioni ed entro il termine così stabilito, si prestino all'acquisto della quota del socio receduto od escluso. In tal caso l'Organo Amministrativo deve offrire a tutti i soci, senza indugio, l'acquisto della partecipazione del receduto o dell'escluso. Le quote suddette o la parte di esse che non fossero acquistate dai soci restanti saranno offerte ad altro Ente Locale, ancora non socio, concordemente individuato dai soci medesimi.

13.4 Qualora l'acquisto da parte del nuovo Socio Privato ovvero da parte dei soci Enti Locali o dell'altro Ente Locale terzo da essi individuato non avvenga, il rimborso sarà effettuato, entro il termine previsto dal comma 2 del presente articolo, utilizzando riserve disponibili o, in mancanza e per il solo caso di recesso, corrispondentemente riducendo il capitale sociale. In quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 del codice civile. Tuttavia, se a seguito del rimborso della quota del socio receduto da parte della Società, il capitale sociale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, l'Organo Amministrativo dovrà senza indugio convocare l'Assemblea dei soci superstiti al fine di consentire loro di provvedere, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, ai conferimenti necessari al fine di ricostituire il capitale sociale ad un importo non inferiore al minimo legale ovvero di provvedere alla trasformazione o allo scioglimento della società.

13.5 Rimane ferma l'impossibilità di procedere al rimborso della quota del socio escluso, per giusta causa, mediante riduzione del capitale sociale.

13.6 Nel caso di recesso di un socio ente locale sono assegnate al recedente le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali indispensabili per la gestione del servizio gas metano ed acquedotto nel proprio territorio. Le dotazioni assegnate dovranno essere valutate al valore di mercato mediante perizia ed il pagamento dell'eventuale conguaglio

dovrà essere effettuato entro 180 (centottanta) giorni dalla data di effetto del recesso.

ART. 14 - ESCLUSIONE DEL SOCIO

14.1 Il socio può essere escluso dalla società al verificarsi delle seguenti circostanze: per fallimento, interdizione, incapacità, attività in concorrenza, impossibilità di eseguire la prestazione d'opera o di servizi oggetto del conferimento o che anche indirettamente o per rapporti di parentela o affinità, sia in conflitto d'interessi con la società.

14.2 L'esclusione del socio è decisa dai soci con il voto favorevole dei soci che rappresentino i due terzi del capitale sociale, non computandosi la quota di partecipazione del socio che può essere escluso.

14.3 L'esclusione è comunicata senza indugio al socio escluso e ha effetto 30 (trenta) giorni dopo il ricevimento della comunicazione; entro il medesimo termine il socio escluso può ricorrere al collegio arbitrale di cui all'art.28; in caso di ricorso sono sospesi gli effetti della decisione di esclusione fino alla decisione del consiglio arbitrale.

14.4 Dall'invio della comunicazione di esclusione, fatta salva la sospensione degli effetti di cui al terzo comma, decorrono i termini di cui all'art. 2473 c.c. per la liquidazione della partecipazione al socio escluso.

14.5 Ai sensi dell'art. 2473 bis c.c. è vietata la possibilità di liquidazione della partecipazione del socio escluso mediante riduzione del capitale sociale e pertanto, nel caso in cui risulti impossibile procedere altrimenti alla liquidazione della partecipazione, l'esclusione perderà ogni effetto.

ART. 15 - DECISIONI DEI SOCI - COMPETENZE E MODALITÀ

15.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dal codice civile, dalle presenti norme per il funzionamento della società, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Ogni socio ha diritto di esprimere un numero di voti proporzionale alla sua partecipazione.

15.2 Sono riservate alla competenza dei soci:

- l'approvazione del piano industriale;

- l'approvazione del bilancio e distribuzione degli utili;

- la nomina dell'Organo Amministrativo;

- la nomina dell'organo di controllo;

- la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci;

- le deliberazioni in ordine alle operazioni di acquisto, cessione o dismissione di

partecipazioni di società controllate o collegate;

- le deliberazioni sugli atti sottoposti al loro esame dagli amministratori;

- le deliberazioni sulle responsabilità di amministratori e sindaci;

- le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;

- la riduzione del capitale sociale;

- la modifica del capitale sociale;

- la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto

sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

- la determinazione dei provvedimenti ai sensi dell'art. 2482 bis del c.c.;

- lo scioglimento anticipato della società;

- la nomina dei liquidatori e criteri di svolgimento della liquidazione;

- la revoca dello stato di liquidazione;

- l'approvazione della proposta di concordato preventivo o fallimentare;

- la domanda di ammissione ad amministrazione controllata;

- l'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportanti una responsabilità illimitata per

le obbligazioni delle medesime.

15.3 Salvo quanto previsto al primo comma del successivo art. 16, le decisioni dei soci

possono essere adottate, oltre che in sede assembleare, mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto.

Il metodo di adozione delle decisioni è stabilito dall'organo amministrativo.

ART.16 - DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE

16.1 Nel caso di decisioni che abbiano a oggetto le materie indicate nel precedente articolo 15.2, nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dalle presenti norme per il funzionamento della società, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

16.2 L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale anche fuori dal comune in cui ha sede la società, purché nel territorio dell'Unione Europea.

16.3 L'assemblea è convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci, agli amministratori e ai sindaci o al revisore, se nominati.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita, nonché di altre eventuali convocazioni successive, qualora anche la seconda convocazione non raggiunga il quorum richiesto.

16.4 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i

	sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla	
	trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.	
	Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente	
	all'assemblea, devono rilasciare una dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della	
	società, nella quale dichiarano di essere stati informati della riunione.	
	16.5 Hanno diritto di intervento nell'assemblea tutti i soci iscritti nel libro soci.	
	16.6 I soci possono farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta, consegnata al	
	delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale.	
	La delega non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati,	
	né ai dipendenti della società né alle società da essa controllate o che la controllano, né ad	
	amministratori, sindaci, revisori o dipendenti di queste.	
	16.7 L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti, che nominano	
	anche un segretario che la assista, a maggioranza dei diritti di voto assegnati.	
	Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta	
	l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle	
	votazioni.	
	16.8 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o	
	distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i	
	principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.	
	In tal caso, è necessario che:	
	- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di	
	presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti,	
	regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari	
	oggetto di verbalizzazione;	

- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla

votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve ne siano, i luoghi audio o video

collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

La riunione si considera svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario.

16.9 Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale redatto senza

indugio e firmato dal presidente e dal segretario.

Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo lo ritiene opportuno, il verbale è redatto

da notaio, scelto da chi presiede l'assemblea.

16.10 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei

partecipanti e le quote di partecipazione rappresentate da ciascuno; deve altresì indicare le

modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione

dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

ART. 17 - DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA

17.1 La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori o di tanti soci

che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e consiste in una proposta di

deliberazione che deve essere inviata a tutti i soci, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare

la prova dell'avvenuto ricevimento.

Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e

quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare,

nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

17.2 Ai soci è assegnato il termine di dieci giorni per trasmettere la risposta, che deve

essere scritta e sottoscritta in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un

diverso termine, purché non inferiore a giorni cinque e non superiore a giorni trenta.

17.3 La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego.

17.4 La mancanza di risposta del socio entro il termine suddetto è considerata voto contrario.

17.5 L'organo amministrativo deve raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli amministratori e ai sindaci, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti, nonché la quota di capitale sociale da ciascuno rappresentata;

- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine fissato nella proposta;

- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

17.6 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

17.7 Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i soci e i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e spediti via telefax, oppure tramite supporto informatico o posta elettronica, la cui sottoscrizione può essere fatta con firma digitale.

ART. 18 - DECISIONI DEI SOCI

SULLA BASE DEL CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

18.1 Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza assembleare e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei soci, in adesione ad una predefinita proposta di decisione ai sensi del precedente articolo 17.

Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun socio con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della proposta di decisione, del quale il socio consenziente dichiara di essere sufficientemente informato.

I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

18.2 La decisione dei soci si intende formata soltanto qualora pervengano alla società, nelle forme sopraindicate ed entro dieci giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi di tanti soci che raggiungano il quorum deliberativo previsto al successivo articolo 19.

18.3 L'organo amministrativo deve raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli amministratori, sindaci e revisori, se nominati, indicando: i soci favorevoli, contrari - o astenuti, nonché la quota di capitale sociale da ciascuno rappresentata;

- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine fissato nella proposta;

- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

18.4 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

18.5 I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e spediti via telefax, oppure tramite supporto informatico o posta elettronica, la cui sottoscrizione può essere fatta con firma digitale.

ART. 19 - ASSEMBLEA E DECISIONI DEI SOCI.

QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

19.1 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale presente o rappresentato in assemblea.

19.2 Le decisioni dei soci mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso

per iscritto sono adottate con il voto favorevole di una maggioranza dei soci che rappresenti

la maggioranza del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che

rappresentano la maggioranza del capitale sociale.

19.3 L'assemblea delibera in seconda e nelle ulteriori convocazioni con la maggioranza

assoluta dei presenti, indipendentemente dalla parte di capitale sociale intervenuta, salvo

che per le decisioni previste al successivo quarto comma.

19.4 Sono in ogni caso assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i

due terzi del capitale sociale le decisioni:

- inerenti alle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;

- relative ad operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;

- relative ad operazioni che comportino una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

- relative alla trasformazione della società in società di persone, la fusione e la scissione

della società e l'emissione di titoli di debito, fermo restando che, nel caso di

trasformazione, fusione o scissione, è comunque richiesto il consenso dei soci che

assumeranno responsabilità illimitata;

- inerenti l'approvazione del Piano industriale;

- inerenti la nomina dell'organo amministrativo;

- inerenti la nomina dell'organo di controllo;

- inerenti la riduzione del capitale sociale;

- inerenti la modifica del capitale sociale.

19.5 Restano comunque salve le disposizioni di legge o delle presenti norme per il

funzionamento della società che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche

maggioranze.

ART. 20 - AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

	20.1 L'Amministrazione della società è affidata, a scelta dell'Assemblea, ad un	
	Amministratore Unico o ad un Consiglio di Amministrazione, composto da tre membri	
	compreso il Presidente.	
	20.2 La nomina degli amministratori e la scelta del sistema di amministrazione è riservata	
	alla competenza dei soci.	
	20.3 Gli amministratori possono anche non essere soci; essi durano in carica per il periodo	
	fissato dall'Assemblea all'atto della nomina: in mancanza di fissazione di termine, essi	
	durano in carica fino a revoca da parte dell'Assemblea o a dimissioni.	
	20.4 La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con la	
	carica di Sindaco, Consigliere ed Assessore dei Comuni soci e con le situazioni previste	
	dall'art. 2390 del Codice Civile.	
	20.5 Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente a maggioranza	
	assoluta dei suoi componenti, a meno che la funzione di presidenza sia attribuita ad uno	
	degli amministratori all'atto della loro nomina.	
	20.6 Gli amministratori sono rieleggibili.	
	20.7 Se viene a mancare taluno degli amministratori, l'Assemblea provvede a sostituirlo:	
	l'amministratore o gli amministratori così nominati restano in carica fino al primo rinnovo	
	dell'organo amministrativo.	
	Se per qualsiasi motivo cessa dalla carica la maggioranza degli amministratori, tutti gli	
	amministratori decadono e deve essere senza indugio promossa la decisione dei soci per	
	l'integrale sostituzione dell'organo amministrativo.	
	20.8 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in	
	cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.	
	20.9 Gli amministratori sono vincolati dal divieto di cui all'art. 2390 c.c. salvo	
	autorizzazione dell'assemblea dei soci.	

20.10 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio. Con decisione dei soci, per ogni esercizio, può altresì essere assegnato, nei limiti di legge, un compenso agli amministratori; agli stessi può inoltre essere attribuita un'indennità di cessazione di carica, il tutto anche sotto forma di partecipazione agli utili entro i limiti della legge e della contrattazione collettiva. In mancanza di determinazione del compenso, si intende che gli amministratori vi abbiano rinunciato.

20.11 In ogni caso ed in conformità alla normativa sulla separazione funzionale delle attività regolate del settore energetico, il Consiglio di Amministrazione nomina Gestore Indipendente uno o più consiglieri al/ai quale/i è affidata l'amministrazione dell'attività di distribuzione del gas naturale. Almeno uno dei consiglieri nominati dovrà possedere i necessari requisiti di indipendenza per la gestione dell'attività energetica sottoposta a separazione funzionale, così come stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico e dalla normativa applicabile in materia. Nessun componente del Consiglio di Amministrazione potrà rivestire ruoli operativi e/o decisionali nelle attività di vendita dell'energia elettrica e del gas naturale esercitate da altre società del Gruppo. Qualora tale situazione di incompatibilità si verificasse nel corso del mandato, l'amministratore interessato decadrà automaticamente dalla carica.

ART. 21 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

21.1 Il consiglio di amministrazione si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, ogni qualvolta il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri o, se nominati, i sindaci o il revisore.

21.2 Il consiglio viene convocato dal presidente, o dal consigliere delegato, con avviso da spedirsi a ciascun amministratore, nonché ai sindaci effettivi, se nominati, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere

spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax o la posta elettronica).

21.3 Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare

qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del

consiglio stesso e tutti i componenti del collegio sindacale, se nominato.

21.4 L'intervento alle adunanze del consiglio può avvenire anche mediante mezzi di

telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia

consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti,

di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

21.5 Per la validità delle deliberazioni del consiglio occorre la presenza ed il voto

favorevole della maggioranza dei suoi membri; il consigliere astenuto si considera presente

alla votazione. In caso di parità di voti, la deliberazione proposta si intende approvata o non

approvata a seconda di come ha votato il presidente la riunione.

21.6 In caso di conflitto di interessi, per il calcolo della maggioranza necessaria ad adottare

la decisione per la quale sussiste detto conflitto, si sottrae dal numero dei presenti

all'adunanza il numero di coloro che si trovano in situazione di conflitto di interessi.

21.7 Le decisioni degli amministratori possono anche essere adottate mediante

consultazione scritta o consenso espresso per iscritto da far pervenire a mezzo di lettera

raccomandata A.R. o telegramma o telefax o e-mail entro il termine indicato nella richiesta.

In tal caso si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 17) e 18) dei presenti patti sociali.

21.8 Il voto non può essere dato per rappresentanza.

21.9 Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve

essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

21.10 In ogni caso ed in conformità alla normativa sulla separazione funzionale delle

attività regolate del settore energetico, sarà necessario il voto favorevole del consigliere o

dei consiglieri nominati Gestore Indipendente della distribuzione del gas naturale per

approvare le decisioni riguardanti le seguenti materie minime:

a. il piano di sviluppo annuale e pluriennale - o piano degli investimenti - delle infrastrutture strumentali all'esercizio dell'attività di distribuzione del gas naturale;

b. la definizione della struttura organizzativa preposta all'attività di distribuzione del gas naturale;

c. il trattamento e l'accesso alle informazioni commercialmente sensibili nonché alle informazioni

relative alla gestione e allo sviluppo dell'infrastruttura del gas, così come definite dall'autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico;

d. le procedure per l'acquisto nell'ambito della società e/o di altre società, aziende o imprese nelle quali la società abbia partecipazione, di beni e servizi strumentali all'esercizio della distribuzione del gas naturale;

e. i rapporti con le parti correlate afferenti l'attività di distribuzione e misura del gas naturale.

Il Consiglio di Amministrazione ha il potere di individuare ulteriori materie relative alla distribuzione del gas naturale, per la cui approvazione è necessario il voto favorevole del consigliere(o dei consiglieri) nominati Gestore Indipendente.

Il parere vincolante non rilevato o espresso in modo contrario comporta che la decisione sulla materia oggetto del parere è da considerarsi non assunta.

Nel caso in cui il Gestore Indipendente non fosse rappresentato nell'ambito di una riunione del Consiglio, potrà far pervenire preventivamente in forma scritta al Presidente il proprio parere inerente le suddette materie: tale parere scritto avrà piena efficacia ai fini delle decisioni.

ART. 22 - AMMINISTRATORI DELEGATI

22.1 Il consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più

amministratori delegati e conferire speciali incarichi a singoli amministratori, fissando le relative attribuzioni e la retribuzione nei limiti di legge. Non sono delegabili le materie indicate nell'articolo 2381, comma 4°, del codice civile.

22.2 Il Consiglio di Amministrazione o l'amministratore unico, nei limiti dei loro poteri, possono nominare direttori e procuratori speciali e mandatari in genere per determinate categorie di atti.

ART. 23 - DIRETTORE GENERALE

23.1 Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione tenuto conto di comprovate attitudini ed esperienze professionali della persona prescelta nella gestione di imprese industriali e di servizi.

Il Consiglio di Amministrazione, nell'atto di nomina, determina la durata dell'incarico.

23.2 Al Direttore viene affidata la conduzione della società e la rappresentanza legale per gli affari di ordinaria amministrazione che sono individuati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

23.3 In particolare, il Direttore Generale:

a) assiste, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione e ne esegue le deliberazioni;

b) provvede, nel rispetto dell'organigramma aziendale deliberato dal Consiglio di Amministrazione, all'assunzione del personale;

c) coordina l'operato delle strutture e dei dipendenti della società ed esercita su di essi i poteri disciplinari previsti dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro;

d) adotta i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi aziendali e per il loro organico sviluppo;

e) firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente;

f) agisce e resiste in giudizio per cause di lavoro e per cause relative a crediti, debiti e

danneggiamenti con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti;

g) redige relazioni con periodicità almeno semestrale sull'andamento economico e finanziario della società e predispose la proposta di bilancio d'esercizio;

h) acquista materie prime e prodotti e vende gli stessi nell'ambito della gestione ordinaria senza limite di valore.

23.4 Il Direttore Generale può delegare i compiti a lui attribuiti dallo Statuto a dirigenti e dipendenti della società.

ART. 24 - AMMINISTRATORE UNICO

24.1 La società, su decisione dell'assemblea, potrà essere amministrata da un amministratore unico, anche non socio al quale vengono attribuiti i poteri della gestione dell'impresa sociale.

24.2 Non può essere nominato amministratore e, se nominato, decade dall'ufficio colui che si trova nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile.

24.3 L'amministratore unico dura in carica per il periodo fissato all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di un termine, esso dura in carica fino a revoca o dimissioni.

Egli è rieleggibile. In caso di cessazione dell'amministratore unico per scadenza del termine, egli rimane in carica fino alla ricostituzione del nuovo organo amministrativo.

24.4 L'amministratore unico è revocabile con decisione dei soci in qualunque momento; nulla è dovuto all'amministratore revocato senza giusta causa a titolo di risarcimento del danno, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministratore nella presente società come accettazione della presente clausola e pertanto come rinuncia al risarcimento del danno.

24.5 All'amministratore unico spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del suo ufficio.

24.6 Con decisione dei soci, per ogni esercizio, può altresì essere assegnato, nei limiti di

legge, un compenso all'amministratore; può inoltre essergli attribuita un'indennità di cessazione di carica, il tutto anche sotto forma di partecipazione agli utili.

In mancanza di determinazione del compenso, si intende che l'amministratore vi abbia rinunciato.

24.7 Si applica all'amministratore unico il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 codice civile.

24.8 Devono essere autorizzate con decisioni dei soci le operazioni in cui l'amministratore sia in conflitto di interessi con la società.

ART. 25 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

25.1 L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione per le decisioni sulle materie riservate ai soci dall'articolo 15.

In sede di nomina possono tuttavia essere stabiliti limiti ai poteri dell'organo amministrativo, fermo restando che la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'art. 2481 del codice civile sono in ogni caso di competenza dell'organo amministrativo.

25.2 Il consiglio di amministrazione, l'amministratore unico o gli amministratori in via disgiuntiva o congiuntiva, a seconda del sistema di amministrazione adottato, possono anche nominare institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

ART.26 - RAPPRESENTANZA SOCIALE

26.1 La rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ai singoli consiglieri delegati, se nominati o all'amministratore unico.

26.2 La rappresentanza della società spetta anche ai direttori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti dall'atto di nomina.

ART. 27 – CONTROLLO

27.1 Verificandosi i presupposti di legge, o per volontà dell'assemblea, si procede alla nomina ai sensi dell'art. 2477 del codice civile di un organo di controllo o di un revisore.

27.2 L'assemblea può nominare un sindaco unico o un collegio sindacale composto di tre membri effettivi e di due supplenti.

27.3 Al sindaco unico o al collegio sindacale è attribuita la vigilanza concomitante alla gestione *ex art.* 2403 c.c. e funzione di revisione legale *ex art.* 14 del D.lgs. n. 39/2010.

27.4 I nominati restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Sono rieleggibili e la loro cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il nuovo organo di controllo è ricostituito.

27.5 Nel caso di nomina di un organo di controllo in composizione collegiale, lo stesso sarà composto da membri scelti mediante criteri atti a garantire il rispetto della parità tra i generi dei componenti dell'organo di controllo stesso.

27.6 In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un Sindaco, subentra il Sindaco supplente. Il nuovo Sindaco resta in carica fino alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo all'esercizio in cui è subentrato al Sindaco effettivo.

27.7 Il compenso dovuto ai sindaci è determinato dall'Assemblea dei soci.

27.8 Il collegio sindacale è convocato dal presidente mediante avviso spedito almeno otto giorni prima e, in caso di urgenza, almeno due giorni lavorativi prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

27.9 E' ammessa la possibilità che le adunanze del collegio si tengano con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli

argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, la riunione del collegio sarà considerata avvenuta nel luogo in cui si trova il presidente.

27.10 Delle adunanze del collegio sarà redatto verbale che, sottoscritto da tutti i sindaci presenti, sarà trascritto sul libro delle adunanze.

27.11 Per quanto non previsto dal presente statuto l'organo di controllo deve svolgere le funzioni indicate nel codice civile.

ART. 28 - PARITA' DI ACCESSO

28.1 Per l'accesso agli organi di amministrazione e di controllo della società, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251 di attuazione dell'articolo 3, comma 2 della legge 12 luglio 2011, n. 120.

ART. 29 - BILANCIO E UTILI

29.1 Gli esercizi sociali chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo forma il bilancio a norma di legge.

29.2 Il bilancio deve essere presentato ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorrano le condizioni di cui al secondo comma dell'art. 2364 c.c.; in quest'ultimo caso l'organo amministrativo deve segnalare nella relazione sulla gestione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

29.3 Gli utili netti, dopo il prelievo di almeno il 5% (cinque per cento) per la riserva legale, fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti tra i soci, salvo che gli stessi con la relativa decisione di approvazione del bilancio non deliberino speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o di altra destinazione, oppure dispongano di mandarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.

29.4 I dividendi non riscossi entro un quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili si prescrivono a favore della società.

ART. 30 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

30.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

30.2 L'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori indicandone i poteri e il compenso.

ART. 31 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA – FORO COMPETENTE

31.1 Le parti convengono che tutte le controversie (fatta eccezione di quelle soltanto di competenza specifica dell'Autorità Giudiziaria e di quanto stabilito dall'art.9) eventualmente insorgenti fra i soci o fra i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o i membri di tali organi, ancorché solo fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di Mediazione secondo il Regolamento dell'Organismo di Mediazione della Camera di Commercio di Modena.

31.2 Ogni controversia non risolta tramite Mediazione, come prevista nel presente articolo, sarà definitivamente risolta mediante Arbitrato rituale, secondo diritto, in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Modena, da un collegio composto da 3 (tre) arbitri nominato dal Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale.

31.3 Per qualunque controversia sorga in dipendenza del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

ART. 32 - DIREZIONE E COORDINAMENTO

32.1 La società deve indicare la propria eventuale soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'art. 2497 bis, secondo comma, del codice civile.

ART. 33 - COMUNICAZIONI E RECAPITO

33.1 Ai fini dei presenti patti sociali, tutte le comunicazioni dirette ai singoli soci verranno effettuate utilizzando il recapito di ciascun socio risultante dal libro dei soci.

33.2 Nel libro dei soci devono essere indicati l'indirizzo e, se comunicati, il numero di telefono di telefax e l'indirizzo e-mail.

33.3 Ogni successiva modificazione delle indicazioni costituenti recapito ai sensi del presente articolo verrà effettuata mediante comunicazione scritta agli amministratori che provvederanno ad annotarla nel libro dei soci.

33.4 Resta a carico di ogni singolo socio la responsabilità per mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

33.5 Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia la prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.

ART. 34 - RINVIO

34.1 Per quanto non è espressamente contemplato nei presenti patti sociali, valgono le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.

F.to: Michelini Romolo

F.to: Gianantonio Barioni